



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 79 DEL 30/12/2022

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175. ANNO 2022. SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021..

L'anno duemilaventidue addi trenta del mese di dicembre alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione.

Previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

GARDONI ALESSANDRO	Presente
BIGAGNOLI BRUNA	Presente
DAL FORNO MARCO	Presente
REMELLI ALESSANDRO	Presente
PAON VERONICA	Presente
BENINI FRANCA	Presente
PEZZO CLAUDIO	Presente
NOCENTELLI EVA	Presente
BANCHIERI SILVIA	Presente
MENINI CESARE	Presente
PAROLINI ANDREA	Presente
PAROLINI SERENA	Assente
VALBUSA VANIA	Presente
OLIOSI LEONARDO	Presente
TOSONI ANGELO	Presente
BERTUZZI ENRICO	Assente
FOGLIA FEDERICA	Assente

Presenti n. 14

Assenti n. 3

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE SCARPARI EMILIO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. MENINI CESARE – nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, assunta la Presidenza dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175. ANNO 2022. SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro: le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e); l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Premesso che:

- l'art. 20 del TUSPP obbliga le pubbliche amministrazioni ad effettuare ogni anno l'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, direttamente o indirettamente;
- se dall'esame emergono le condizioni elencate dal TUSPP, che impediscono il mantenimento della quota societaria, è necessario predisporre un Piano di riassetto che programmi razionalizzazioni, fusioni o soppressioni, liquidazioni o cessioni;
- la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR, ha precisato che il processo di razionalizzazione delineato dal TUSPP si compone di revisione straordinaria una tantum, di cui all'art. 24, e revisione periodica normata dall'art. 20;
- i criteri indicati dal legislatore, relativi alla revisione straordinaria ed a quella periodica, sono i medesimi; quindi, continuano ad applicarsi le Linee di indirizzo approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR:
 1. la ricognizione annuale è obbligatoria ed è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni;
 2. gli esiti sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni, le quali debbono motivare espressamente la scelta effettuata;
 3. è necessaria una puntuale motivazione, per giustificare le operazioni riassetto o per legittimare la conservazione della partecipazione;
 4. gli obblighi di revisione investono anche le partecipazioni di minima entità;

Considerato che:

- la razionalizzazione periodica, in primo luogo, deve indagare il rispetto del vincolo di scopo e dei vincoli di attività fissati dall'art. 4 del TUSPP;
- inoltre, l'art. 20, comma 2, del TUSPP vieta di conservare partecipazioni in società:
 - a) che siano prive di dipendenti o che vantino un numero di amministratori maggiore di quello dei dipendenti;
 - b) che svolgano attività analoghe o simili a quelle di altre partecipate o di enti strumentali;
 - c) che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- qualora sia necessario contenere i costi di funzionamento o aggregare società che esercitano attività consentite;
- infine, è doveroso dismettere anche le partecipazioni che non soddisfino i parametri di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del TUSPP;

Dato atto che:

- la legge 145/2018 (aggiungendo all'art. 24 del TUSPP il comma 5-bis) ha introdotto una deroga provvisoria dell'obbligo di dismettere le partecipazioni in società che non rispettino i vincoli o che siano sprovviste dei requisiti elencati dal TUSPP;
- il comma 3-bis dell'art. 16 del DL 73/2021 (aggiunto dalla legge 106/2021 di conversione dello stesso decreto) ha prorogato la sospensione "anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019";

Evidenziato che:

- l'articolo 24 del TUSPP nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie; tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 29/9/2017 con deliberazione C.C. n. 49, - per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (commi 611 e 612, articolo 1, della legge 190/2014);
- l'art. 20 del decreto legislativo 175/2016 prevede che le amministrazioni debbano effettuare, annualmente con proprio provvedimento, "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni,

dirette o indirette”;

- il comma 11 dell'articolo 26 del TUSPP ha stabilito che “alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si proceda, a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017”;

- il provvedimento di razionalizzazione “periodica” del 2018 è stato approvato in data 21/12/2019 con deliberazione C.C. n. 90, pertanto, dopo la revisione del 2015, quelle del 2017, 2018, 2019, e, da ultimo, quella del 2020 approvata con deliberazione C.C. n. 86 del 29/12/2021, il Comune di Valeggio sul Mincio risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie in via diretta:

1) Azienda Gardesana Servizi S.P.A.;

2) Morenica S.R.L.;

3) Solori S.P.A,

della seguente partecipazione in qualità di socio fondatore: Fondazione Valeggio Vivi Sport, e delle seguenti partecipazioni in via indiretta:

1) AGSM Energia SPA (ora AGSM AIM Energia SPA) per il tramite di Morenica;

2) Depurazioni Benacensi S.C a R.L.

3) Viveracqua S.C a R.L

4) Garda Uno SPA, queste ultime per il tramite di AGS SPA;

Precisato, per completezza, che il Comune partecipa anche ai seguenti Consorzi/Consigli:

1) Consiglio di Bacino Veronese;

2) Consorzio di Bacino di Verona 2 del Quadrilatero;

3) Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici;

5) Consiglio di Bacino di Verona Nord,

che non sono stati inseriti nella presente revisione, trattandosi di “forme associative” di cui al Capo V del Titolo II del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) o di Enti costituiti in forza di leggi nazionali o regionali, sui quali l'Ente non può esercitare alcuna razionalizzazione;

Preso atto che, delle partecipazioni societarie in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, l'Ufficio Affari Generali ha predisposto il Piano di razionalizzazione 2022 allegato alla presente (Allegato A), Piano che questa assemblea, in attuazione dell'art. 20 del TU, intende fare proprio ed approvare;

Preso atto altresì che il Piano è completato dalla relazione sullo stato di attuazione sullo stato di attuazione di piani di razionalizzazione precedentemente adottati dall'Ente (Allegato B) e dalla scheda dei rappresentanti delle Amministrazioni presso organi di governo, società ed enti (Allegato C);

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267;

Tutto ciò premesso

DELIBERA

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo.

2. Di approvare il Piano di razionalizzazione 2022 delle società pubbliche, Piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A).

3. Di approvare la relazione sullo stato di attuazione sullo stato di attuazione di piani di razionalizzazione precedentemente adottati dall'Ente (Allegato B), nonché la scheda dei rappresentanti delle Amministrazioni presso organi di governo, società ed enti (Allegato C).

4. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate.

5. Di trasmettere la presente deliberazione:

- al MEF, Dipartimento del Tesoro, tramite l'applicativo “Partecipazioni” del Portaletesoro;

- alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, tramite l'applicativo “Con.Te”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175. ANNO 2022. SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021.”**;

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di tale provvedimento;

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione;

Tenuto conto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'esito della votazione palese, resa per alzata di mano:

consiglieri presenti	n.	14
consiglieri votanti	n.	14
maggioranza	n.	8
voti favorevoli	n.	14
voti contrari	n.	0
consiglieri astenuti	n.	0

DELIBERA

- Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175. ANNO 2022. SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021.”**, di seguito riportata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, facendola propria a tutti gli effetti di legge.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MENINI CESARE

IL SEGRETARIO GENERALE
SCARPARI EMILIO